CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Presidente

EdN/COO/me

Roma, 12 giugno 2023

Spett.le
Consiglio dell'Ordine
dei Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
di MODENA

Inviato tramite e-mail

Oggetto: PO 62/2023 equipollenza formazione per iscrizione albo ex art. 356 codice della crisi e formazione gestione della crisi

Facendo seguito al quesito trasmesso l'8 maggio 2023, con il quale, alla luce delle precisazioni contenute nel Pronto Ordini 27/2023, si chiedono chiarimenti in merito alla dichiarata equipollenza della formazione del Corso organizzato dal Consiglio Nazionale ai fini dell'iscrizione nell'Albo ex art. 356 CCII rispetto alla formazione finalizzata alla iscrizione/mantenimento dell'iscrizione nell'Albo dei gestori della crisi da sovraindebitamento, anche in considerazione della circostanza che l'attestato rilasciato a conclusione del corso citato non riporta alcun riferimento alla equipollenza a beneficio dei gestori della crisi da sovraindebitamento, si osserva quanto segue.

Come chiarito nel Pronto Ordini 27/2023, il Ministero della Giustizia nel fornire precisazioni in merito ai requisiti che devono avere i corsi formativi per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 del codice della crisi ha escluso la validità dei corsi organizzati per l'assolvimento dell'obbligo formativo dei gestori della crisi, di cui all'art. 4, DM 202/2014, che non hanno un programma conforme alle linee guida della Scuola Superiore della Magistratura, che sono stati realizzati in assenza di una convenzione con l'Università e che non hanno una durata di almeno 40 ore. Nulla è stato indicato dal Ministero della Giustizia in merito al caso contrario, ovvero in merito alla possibilità di riconoscere validi i corsi formativi per l'iscrizione nell'albo di cui all'art. 356 del codice della crisi ai fini dell'assolvimento formativo iniziale e biennale dei gestori della crisi di cui all'art. 4 del DM 202/2014.

Poiché il corso organizzato dal Consiglio Nazionale di cui all'Informativa 23/2023 soddisfa i requisiti previsti dall'art. 7 del Regolamento FPC (corso di "formazione", di durata non inferiore alle 12 ore, avente ad oggetto materie rientranti nell'ambito disciplinare della crisi dell'impresa e di sovraindebitamento anche del consumatore), per effetto delle previsioni del comma 6 dell'art. 4 del DM 202/2014, deve ritenersi valido anche per assolvere l'obbligo formativo iniziale e quello di aggiornamento previsto per i gestori della crisi da sovraindebitamento.

Si evidenzia, altresì, che accedendo alla piattaforma cui è fruibile il nostro corso per l'iscrizione all'albo ex art. 356 CCII, gli iscritti hanno a disposizione non solo l'attestato finale valido per l'iscrizione all'albo

ex art. 356, ma anche l'allegato attestato valido per comprovare l'adempimento degli obblighi FPC, in cui il Consiglio Nazionale riconosce la menzionata equipollenza. Tale attestato dovrà essere trasmesso al Referente dell'OCC per attestare il compimento degli obblighi formativi posti in capo ai gestori della crisi da sovraindebitamento.

Cordiali saluti

Elbano de Nuccio